



**REGIONE
LAZIO**

PSC **LAZIO**
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

BANDO PUBBLICO

per la concessione di contributi alle imprese al fine di sostenere le attività di coltivazione, riproduzione e commercio di fiori e piante colpite dalla crisi economica derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID -19 di cui alla legge regionale n. 25/2020, art. 3, comma 17 (PSC 2014-2020)

CUP F83I22000200001



**REGIONE
LAZIO**

PSC **LAZIO**
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

INDICE

Principali riferimenti normativi	3
ARTICOLO 1 - Obiettivi e finalità	6
ARTICOLO 2 - Definizioni	6
ARTICOLO 3 - Ambito territoriale di intervento	8
ARTICOLO 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità	8
ARTICOLO 5 - Disponibilità finanziaria, modalità per la definizione del contributo e agevolazioni previste ..	10
ARTICOLO 6 - Spese ammissibili	11
ARTICOLO 7 - Modalità di presentazione della domanda di aiuto	12
ARTICOLO 8 - Contenuti della domanda di aiuto	13
ARTICOLO 9 - Istruttoria	15
ARTICOLO 10 -Cause di inammissibilità	16
ARTICOLO 11 - Provvedimenti amministrativi conseguenti all'istruttoria	16
ARTICOLO 12 - Obblighi del beneficiario e modalità di erogazione del contributo	17
ARTICOLO 13 - Controlli	19
ARTICOLO 14 - Altre disposizioni	19
ARTICOLO 15 - Informativa sulla Privacy	20

ALLEGATI

Allegato 1 - autodichiarazione

Allegato 2 - atto di impegno

Allegato 3 - informativa sulla privacy

Allegato 4 – format targa espositiva

Allegato 5 – manuale d'uso applicativo



REGIONE
LAZIO

PSC LAZIO
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Principali riferimenti normativi

Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, così come modificato dal Regolamento (UE) 10 dicembre 2024, n. 3118, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;

Regolamento (UE) 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Regolamento (UE) 2023/2391 della Commissione, del 4 ottobre 2023, che modifica i regolamenti (UE) n. 717/2014, (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 360/2012 per quanto riguarda gli aiuti *de minimis* per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e il regolamento (UE) n. 717/2014 per quanto riguarda l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica, il relativo periodo di applicazione ed altri aspetti;

Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*;

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Regolamento di esecuzione (UE) 2072/2019 della Commissione Europea del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il Regolamento (CE) 690/2008 della Commissione e modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, concernente "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173" articolo 19;

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";



REGIONE
LAZIO

PSC LAZIO
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. li.;

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, recante “Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali”;

Decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, recante “Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”;

Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625”;

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625”;

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625”;

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante “Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 maggio 2020 recante “Definizione dell’importo totale degli aiuti *de minimis* concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell’importo cumulativo massimo degli aiuti *de minimis* concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli”;



REGIONE
LAZIO

PSC LAZIO
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 9403879 del 30/12/2020 recante “Istituzione del registro nazionale dei materiali di base”;

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 333987 del 27/07/2022 concernente “Requisiti, dotazioni e adempimenti degli operatori professionali registrati al RUOP ai sensi del Capo VII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19”;

Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante “Legge di Stabilità regionale 2021” art. 3, commi 17-18-19;

Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 2 del 29 aprile 2021, concernente “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione”;

Deliberazione di Giunta Regionale n. 960 del 21/12/2021 recante “Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, di cui alla Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021. Approvazione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)”;

Deliberazione di Giunta Regionale n. 782 del 29/09/2022 recante “L.R. n. 25/2020. Piano di Sviluppo e Coesione – PSC Lazio. Interventi cofinanziati con risorse FSC di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021. Approvazione dei criteri per la concessione dei contributi al fine di sostenere le attività di coltivazione, riproduzione e commercio di fiori e piante, colpite dalla crisi economica derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID.”;

Determinazione dirigenziale n. G10908 del 09/08/2024, concernente “Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, di cui alla delibera CIPESS n.29/2021, e Accordo per la Coesione, di cui alla delibera CIPESS n.21/2024. Semplificazione delle procedure di gestione e controllo disciplinate nel SI.GE.CO.”;

Determinazione dirigenziale n. G14332 del 29/10/2024 recante Regolamento (UE) n. 2021/2115 del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno al Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027. DGR n. 391 del 20 luglio 2023 - Complemento di Sviluppo rurale (CSR) del Lazio 2023-2027. Articolo 3 c. 2 del DM 4 agosto 2023. Costi di riferimento per gli interventi non basati sulle superfici e gli animali (interventi “non SIGC”);

Circolare n.2/2022 del 05/04/2022 recante “Piano di Sviluppo e Coesione e Aree Interne della Regione Lazio – Disposizioni attuative sulle modalità di informazione e comunicazione: bande loghi e targhe espositive permanenti.”



REGIONE
LAZIO

PSC LAZIO
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

ARTICOLO 1 - Obiettivi e finalità

La “ricostruzione” dell’economia, dopo l’emergenza sanitaria legata al Covid- 19, deve tener conto della crisi economica che ha interessato, tra le altre, le attività florovivaistiche, causata dalla riduzione forzata della mobilità, dal cambiamento dei comportamenti sociali e d’acquisto, dall’incremento dei costi e delle giacenze di magazzino invendute.

La Regione Lazio, con la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante “Legge di Stabilità regionale 2021” ha stabilito di concedere contributi alle imprese aventi sede nel territorio regionale che esercitano attività afferenti alle categorie 01.19, 01.29, 01.30, 46.22.00 e 47.76.10 della classificazione delle attività economiche (ATECO), al fine di sostenere le attività di coltivazione, riproduzione e commercio di fiori e piante, colpite dalla crisi economica derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID -19.

Il presente bando pubblico stabilisce le modalità per la concessione dei contributi alle imprese che rientrano nelle categorie ATECO soprariportate per l’acquisto di colture vivaistiche come meglio definite all’ articolo 2 e dettagliate all’articolo 6.

ARTICOLO 2 - Definizioni

ATECO - L’ATECO è la classificazione delle attività economiche adottata dall’Istituto Nazionale di Statistica per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali. A livello nazionale, la classificazione è utilizzata anche per altre finalità di natura amministrativa, in particolare per la registrazione di una partita IVA e per gli adempimenti fiscali. La classificazione attualmente in vigore è ATECO 2025.

DSCE-PP - Documento Sanitario Comune di Entrata per la Protezione delle Piante, ovvero documento validato dal Servizio Fitosanitario competente dell’Unione Europea attraverso l’applicativo TRACES-NT che autorizza l’introduzione da Paesi terzi di vegetali e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2019/2072.

Codice di tracciabilità - Codice alfabetico, numerico o alfanumerico, che identifica una partita, un lotto o un’unità di vendita, utilizzato a fini di tracciabilità, inclusi i codici che fanno riferimento a un lotto, una partita, una serie, una data di produzione o documenti di un operatore professionale.

Colture vivaistiche - Piantine e altro materiale di moltiplicazione, comprese le sementi, destinate ad essere piantate e coltivate dal beneficiario del contributo previsto dalla L.R. n. 25/2020, articolo 3, comma 17, prima della relativa commercializzazione (messa a disposizione sul mercato) al dettaglio o all’ingrosso, ad esclusione, pertanto, dei fiori recisi e delle piante finite pronte per la vendita all’utente finale. I materiali di moltiplicazione acquistati devono rispondere ai requisiti specifici previsti a livello europeo e nazionale dalle normative fitosanitarie e di qualità, specifiche per tipologia (vite, ortive, fruttiferi, ornamentali e forestali). Sono inoltre compresi i substrati di coltivazione, inclusi dischetti e vasetti di torba, il terriccio e i vasi da coltivazione.



REGIONE
LAZIO

PSC LAZIO
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Impresa unica - Ai sensi del regolamento (UE) 1408/2013, l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Operatore Professionale - Ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031, un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato che svolge a titolo professionale una o più delle attività seguenti in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti, e ne è giuridicamente responsabile:

- a) impianto;
- b) riproduzione;
- c) produzione, incluse la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento;
- d) introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione;
- e) messa a disposizione sul mercato;
- f) immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione.

Operatore registrato - Un operatore professionale registrato dal Servizio Fitosanitario Regionale ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031.

Operatore autorizzato - Un operatore registrato autorizzato dal Servizio Fitosanitario Regionale a rilasciare passaporti delle piante ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (UE) 2016/2031.

Passaporto delle piante - Il passaporto delle piante è un'etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione e, se del caso, per la loro introduzione e il loro spostamento nelle zone protette, che attesta il rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'articolo 85 del regolamento (UE) 2016/2031 e, per l'introduzione e lo spostamento nelle zone protette, all'articolo 86, e il cui contenuto e formato sono conformi all'articolo 83 del detto regolamento.

Utilizzatore finale - Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/2031, persona che, non agendo per i fini commerciali o professionali di tale persona, acquista piante o prodotti vegetali per uso personale.

Sede operativa - Centro aziendale o sito così come definito all'articolo 2 del D.Lgs. 19/2021, ovvero: luogo operativo stabilmente costituito, provvisto di strutture come uffici, serre, magazzini,



**REGIONE
LAZIO**

PSC LAZIO
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

capannoni, attraverso le quali l'operatore professionale svolge le attività di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, al quale afferiscono i campi di produzione.

ARTICOLO 3 - Ambito territoriale di intervento

L'ambito territoriale di intervento è individuato nell'intero territorio regionale del Lazio.

ARTICOLO 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

Possono presentare istanza di concessione dei contributi previsti dal presente bando pubblico le imprese in possesso dei requisiti di seguito indicati.

A. REQUISITI DEL BENEFICIARIO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Alla data di pubblicazione del presente bando:

- 1) Essere un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ossia prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
- 2) avere nel territorio della Regione Lazio una sede operativa, così come definita all'articolo 2 del presente bando;
- 3) essere in attività, come rilevabile dal Registro delle Imprese;
- 4) esercitare attività afferenti a una delle seguenti categorie della classificazione delle attività economiche (ATECO):
 - codice 01.19 - Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti;
 - codice 01.29 - Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale);
 - codice 01.30 – Riproduzione delle piante;
 - codice 46.22.00 - Commercio all'ingrosso di fiori e piante;
 - codice 47.76.10 – Commercio al dettaglio di fiori e piante incluso il commercio al dettaglio di semi e fertilizzanti;
- 5) essere registrata, in qualità di produttore, nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031, articoli 65 e 66, qualora rientri tra i soggetti con obbligo di registrazione nel RUOP.

Alla data di presentazione della domanda di aiuto:

1. essere in possesso del fascicolo aziendale, previsto dal D.P.R. n. 503/1999, costituito, ed eventualmente aggiornato, sul sistema informativo SIAN dal quale sia rilevabile il possesso di un orientamento tecnico produttivo (OTE) ascrivibile all'attività di produzione florovivaistica;
2. non essere in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni anzidette.



REGIONE
LAZIO

PSC LAZIO
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

B. REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'AIUTO

1. Aver effettuato l'acquisto di colture vivaistiche, così come definite dall'articolo 2 e dettagliate dall'articolo 6 del presente bando pubblico, secondo le seguenti modalità:
 - a) l'acquisto deve essere effettuato successivamente alla pubblicazione del presente bando pubblico;
 - b) l'acquisto deve essere comprovato da fatture, o documentazione fiscalmente equivalente, intestate esclusivamente al soggetto che richiede il contributo, interamente quietanzate ed emesse dal fornitore dei beni. La fattura quietanzata potrà, in sede di presentazione della domanda, essere sostituita da apposito preventivo di fattura, fermo restando che, ai fini della liquidazione del contributo ammesso, le fatture quietanzate dovranno essere inviate all'ufficio competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della determinazione di ammissibilità dell'aiuto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Nel caso in cui le fatture quietanzate non siano pervenute entro il termine sopra indicato, sarà inviata al beneficiario apposita diffida per l'invio entro e non oltre dieci giorni. Trascorso questo ulteriore termine, si avvierà la procedura di revoca del contributo;
 - c) nel caso di acquisto di materiale vegetale, questo deve provenire da fornitori registrati al RUOP, identificati dal codice di tracciabilità previsto dal regolamento (UE) 2016/2031 e dal relativo passaporto delle piante rilasciato da un operatore autorizzato o dal DSCE per l'introduzione nel territorio dell'Unione;
 - d) la quietanza dei pagamenti dovrà essere comprovata da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto conto, attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario e idonea a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - e) le fatture e la documentazione fiscalmente equivalente relative agli acquisti per i quali si richiede l'aiuto devono riportare il CUP di progetto F83I22000200001 pena l'inammissibilità del documento;
2. essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed avere un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare;
3. aver inviato l'atto di impegno sottoscritto dal rappresentante legale o titolare dell'impresa richiedente, come previsto all'articolo 12 del presente bando, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della determinazione di ammissibilità dell'aiuto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Nel caso in cui l'atto di impegno non sia pervenuto entro il termine sopra indicato, sarà inviata al beneficiario apposita diffida per l'invio entro e non oltre dieci giorni. Trascorso questo ulteriore termine, si avvierà la procedura di revoca del contributo;
4. aver ottemperato agli obblighi ed agli impegni previsti all'articolo 12 del presente bando ed in particolare quelli in materia di pubblicità, pena la revoca del contributo.

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.



REGIONE
LAZIO

PSC LAZIO
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

ARTICOLO 5 - Disponibilità finanziaria, modalità per la definizione del contributo e agevolazioni previste

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente bando è pari a € 1.000.000,00 (un milione/00).

Il presente bando, e la gestione informatizzata delle domande, è del tipo "a sportello", ovvero le domande pervenute regolarmente e ritenute ammissibili, saranno valutate e liquidate, a seguito della presentazione della documentazione prevista all'articolo 7 e all'articolo 8 del presente bando pubblico, fino alla concorrenza del plafond economico sopra definito.

Le singole domande saranno istruite in progressione, in base ai tempi di ricezione, senza attendere il completamento della raccolta delle domande ammissibili di aiuto.

Ciascun richiedente può presentare una sola domanda di aiuto.

I contributi sono concessi per l'acquisto di colture vivaistiche, come definite all'articolo 2 e dettagliate all'articolo 6, in data successiva alla pubblicazione del presente bando.

Il contributo concesso è pari al 30% delle spese sostenute per la realizzazione degli acquisti previsti all'articolo 6 del presente bando pubblico, fino ad un importo massimo concedibile di € 5.000,00 (cinquemila/00) al netto di IVA.

È prevista una soglia minima di accesso alle agevolazioni pari a 3.000,00 € (tremila/00) di spesa ammissibile al netto dell'IVA.

La spesa ammissibile per l'acquisto di vasi da coltivazione, terriccio e substrati di coltivazione, inclusi dischetti e vasetti di torba, non può superare il 20% della spesa rendicontata complessivamente per l'acquisto di colture vivaistiche.

Nel caso in cui le spese sostenute superino l'importo massimo concedibile, la parte eccedente sarà a carico del richiedente.

Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse *una tantum* ai sensi del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013), così come modificato dal regolamento (UE) 316/2019 e dal regolamento (UE) 2024/3118.

L'ammontare massimo del contributo concesso a ciascun beneficiario, inteso come impresa unica ai sensi dell'art. 2, par. 2, del regolamento (UE) 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 10 dicembre 2024, n. 3118, deve rispettare i massimali in base ai quali l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare € 50.000,00 nell'arco di tre anni precedenti e, pertanto, il contributo ammissibile dovrà tener conto di quanto eventualmente già concesso con altri bandi in regime *de minimis* ai sensi del regolamento (UE) 1408/2013 e ss. mm. e ii.

Gli aiuti in regime *de minimis* sono cumulabili con altri aiuti di stato in esenzione, purché non superino l'intensità di aiuto o importi più elevati fissati in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli svolge anche attività in altri settori che rientrano nel campo di applicazione di cui al regolamento (UE) 2831/2023 e/o al regolamento (UE) 717/2014, il beneficiario garantisce, con mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di eventuali altri aiuti *de minimis* concessi a norma dei regolamenti sopra richiamati.



REGIONE
LAZIO

PSC LAZIO
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Gli aiuti *de minimis* sono considerati concessi nel momento in cui la concessione è formalmente approvata, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti *de minimis*.

Le colture vivaistiche acquistate ed oggetto del contributo previsto devono essere utilizzate esclusivamente per la produzione primaria di materiale florovivaistico e, pertanto, è fatto assoluto divieto di rivendita tal quale degli acquisti oggetto del contributo previsto dalla L.R. n. 25/2020, articolo 3, comma 17, e dal presente bando pubblico.

ARTICOLO 6 - Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle sostenute a partire dalla data di pubblicazione del presente bando pubblico, relative all'acquisto delle seguenti colture vivaistiche, come definite all'articolo 2 e dettagliate di seguito:

- a) sementi;
- b) gemme, occhi, talee, marze;
- c) astoni;
- d) barbatelle,
- e) portainnesti;
- f) tuberi, bulbi, rizomi, radici, stoloni;
- g) piantine non finite a radice nuda o in vaso, da trapiantare;
- h) colture di tessuti vegetali, comprese colture cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimerici, materiale micropropagato;
- i) terriccio e substrati di coltivazione, inclusi dischetti e vasetti di torba;
- j) vasi da coltivazione.

La spesa è ritenuta ammissibile se le colture vivaistiche acquistate, di cui ai punti da a) ad h), sono identificate dal codice di tracciabilità previsto dal regolamento (UE) 2016/2031 e del relativo passaporto delle piante rilasciato da un operatore autorizzato o da un DSCE per l'introduzione nel territorio dell'Unione.

Per la verifica della congruità delle spese relativamente alle tipologie di spese ritenute ammissibili, si fa riferimento, per quanto di pertinenza, ai prezzari allegati alla determinazione dirigenziale n. G14332 del 29/10/2024 e ss. mm. e ii., disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative".

Nel caso in cui i valori di riferimento non siano ricavabili dai prezzari di cui sopra, si potrà fare riferimento a:

- altri prezzari ufficiali della Regione Lazio e di altri enti pubblici;
- procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa, riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico abilitato. Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano



REGIONE
LAZIO

PSC LAZIO
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

la domanda di aiuto, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;

- per le voci di costo relative a beni, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del fornitore e del preventivo proposto.

In ogni caso l'importo dell'IVA non è ammissibile a contributo.

ARTICOLO 7 - Modalità di presentazione della domanda di aiuto

L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di aiuto è prevista dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del presente bando, sarà attiva fino all'esaurimento della dotazione finanziaria, in base alle domande rilasciate, e comunque non oltre le ore 23.59 del giorno 15 maggio 2025.

Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile dal portale regionale al link <https://webapp.regione.lazio.it/vivaismo/>.

Il richiedente per la presentazione, registrazione e protocollazione della domanda dovrà compilare il modulo online presente sul portale regionale sopra indicato e allegare, per l'ammissibilità alla fase istruttoria di cui all'articolo 9, la seguente documentazione obbligatoria:

- copia delle fatture con le relative quietanze o dei preventivi di fatture, in formato pdf, xml o zip, riferite ad acquisti di colture vivaistiche, così come definite e dettagliate dagli articoli 2 e 6, effettuati successivamente alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio. Nel caso siano presentati preventivi di fatture, la presentazione delle relative fatture e delle quietanze deve essere effettuata all'indirizzo PEC agrifitosanitario@pec.regione.lazio.it entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della determinazione di ammissibilità dell'aiuto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
- copia della documentazione attestante la congruità delle spese sostenute secondo le modalità previste all'articolo 6 del presente bando;
- per eventuali imprese controllate/controllanti, dichiarazione/dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47 del D.R.P. 445/2000) circa il rispetto del massimale di € 50.000,00 (cinquantamila/00) degli aiuti concessi in regime *de minimis* nei limiti del regolamento (UE) 1408/2013 e ss.mm.ii. (allegato 1).

È ammessa la presentazione di una sola domanda per soggetto richiedente.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta generazione del relativo codice di registrazione sul portale della Regione Lazio e con la ricezione, all'indirizzo e-mail segnalato nella domanda dal richiedente, delle notifiche di ricezione e protocollazione della stessa. Il richiedente riceverà la notifica di ricezione e registrazione della domanda presentata, con indicazione del codice assegnato e completa dei documenti inseriti in fase di presentazione, dall'indirizzo e-mail regionale confermaricezione-noreply@regione.lazio.it e, successivamente alla protocollazione dell'istanza, riceverà dall'indirizzo florovivaismo-prot@regione.lazio.it il numero di protocollo regionale assegnato.



**REGIONE
LAZIO**

PSC LAZIO
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Il richiedente che intende ritirare o rettificare una domanda già presentata, al fine di presentarne un'altra valida, deve farlo esclusivamente reinserendo l'istanza sul portale regionale, previa comunicazione al seguente indirizzo PEC: agrifitosanitario@pec.regione.lazio.it.

L'ultima istanza pervenuta in ordine cronologico annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

I dettagli operativi sulle modalità di presentazione della domanda sono riportate nell'apposito manuale allegato n. 5 al presente bando pubblico

ARTICOLO 8 - Contenuti della domanda di aiuto

La domanda di aiuto è resa nella forma di dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed è quindi soggetta alle responsabilità, anche penali, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

Nella domanda presentata secondo la procedura telematica descritta al precedente articolo, devono essere dichiarati i seguenti elementi obbligatori:

Alla data di pubblicazione del presente bando:

- 1) essere un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ossia prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
- 2) avere nel territorio della Regione Lazio la sede operativa così come definita all'art. 2 del presente bando;
- 3) essere in attività, come rilevabile dal Registro delle Imprese;
- 4) esercitare attività afferenti ad una delle seguenti categorie della classificazione delle attività economiche (ATECO):
 - codice 01.19 - Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti;
 - codice 01.29 - Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale);
 - codice 01.30 – Riproduzione delle piante;
 - codice 46.22.00 - Commercio all'ingrosso di fiori e piante;
 - codice 47.76.10 – Commercio al dettaglio di fiori e piante incluso il commercio al dettaglio di semi e fertilizzanti;
- 5) essere registrata, in qualità di produttore, nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031, articoli 65 e 66, qualora rientri tra i soggetti con obbligo di registrazione nel RUOP.

Alla data di presentazione della domanda di aiuto:

1. essere in possesso del fascicolo aziendale, previsto dal D.P.R. n. 503/1999, costituito, ed eventualmente aggiornato, sul sistema informativo SIAN, dal quale sia rilevabile il possesso di un orientamento tecnico produttivo (OTE) ascrivibile all'attività di produzione florovivaistica;



REGIONE
LAZIO

PSC LAZIO
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

2. non essere in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni anzidette,
3. non avere ottenuto o chiesto altri contributi per le finalità di cui alla domanda presentata in risposta al presente bando pubblico oppure, in caso contrario, gli aiuti di stato ricevuti in esenzione ai fini della valutazione del cumulo;
4. essere oppure no un "impresa unica", così come definita all'articolo 2 del presente bando pubblico.

Per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e anche in altri settori che rientrano nel campo di applicazione di cui al regolamento (UE) 2831/2023 e/o al regolamento (UE) 717/2014:

la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di eventuali altri aiuti *de minimis* concessi a norma dei regolamenti sopra richiamati
oppure

il beneficiario garantisce, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, da specificare nella domanda, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di eventuali altri aiuti *de minimis* concessi a norma dei regolamenti sopra richiamati.

La domanda di aiuto deve essere corredata dai seguenti documenti:

- copia delle fatture, o documentazione fiscalmente equivalente, intestate esclusivamente al soggetto richiedente, interamente quietanzate ed emesse dal fornitore dei beni. Le fatture quietanzate potranno, in sede di presentazione della domanda, essere sostituite da apposito preventivo di fattura fermo restando che le fatture quietanzate dovranno essere trasmesse secondo le modalità indicate al successivo articolo 12;
- copia della documentazione attestante la congruità delle spese sostenute secondo le modalità previste all'articolo 6 del presente bando;
- qualora l'impresa beneficiaria faccia parte di un'impresa unica dovrà dichiarare l'elenco delle imprese collegate (controllate o controllanti) e presentare le relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47 D.R.P. 445/2000) circa il rispetto del massimale di € 50.000,00 di aiuti concessi in regime *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) 1408/2013 e ss.mm.ii.;
- elenco analitico riportante i dati dichiarati delle fatture o dei preventivi di fatture con i relativi dati del codice RUOP dei fornitori e gli estremi dei passaporti delle piante o dei DSCE, ove pertinenti in base all'acquisto effettuato.

Per ciascuna impresa richiedente è ammissibile la presentazione di una sola domanda di aiuto.

Qualora risultino inviate più di una domanda per lo stesso soggetto richiedente, sarà considerata l'ultima istanza pervenuta in ordine cronologico, che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.



REGIONE
LAZIO

PSC LAZIO
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

ARTICOLO 9 - Istruttoria

La Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste definisce la procedura e l'organizzazione interna per l'istruttoria delle domande di aiuto in applicazione della D.G.R. n. 960 del 21/12/2021 recante "Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, di cui alla Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021. Approvazione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)".

Le richieste di aiuto saranno valutate nell'ordine cronologico di registrazione delle domande attraverso la procedura telematica, in termini di data e ora definita al minuto.

L'istruttoria delle domande correttamente presentate, in base a quanto stabilito dagli articoli 7 e 8 del presente bando, dovrà concludersi entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

L'istruttoria di ammissibilità è volta a verificare:

- il rispetto delle modalità di presentazione delle domande previste dal presente bando;
- la completezza della domanda, ovvero la presenza dei documenti obbligatori stabiliti dagli articoli 7 e 8 del presente bando;
- il possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti all'articolo 4 del presente bando;
- la congruità dei prezzi dichiarati nelle fatture di acquisto delle colture vivaistiche, così come definite all'articolo 2 e dettagliate all'articolo 6 del presente bando;
- il rispetto della soglia minima di accesso alle agevolazioni pari a 3.000,00 € di spesa ammissibile al netto dell'IVA;
- il rispetto della spesa ammissibile per l'acquisto di vasi da coltivazione, terriccio e substrati di coltivazione, inclusi dischetti e vasetti di torba, che non può superare il 20% della spesa rendicontata complessivamente per l'acquisto di colture vivaistiche;
- il rispetto del massimale di € 50.000,00 di aiuti concessi in regime *de minimis* in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 10 dicembre 2024, n. 3118, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;
- il cumulo con altri aiuti di stato verificando se le medesime spese siano state già finanziate attraverso altri bandi o finanziamenti pubblici.

Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento alle disposizioni richiamate nel precedente articolo 6 del presente bando pubblico.

Fatta salva l'obbligatorietà di presentare la domanda di aiuto solo attraverso la compilazione del format online, per i documenti definiti all'articolo 8 del presente bando l'Amministrazione si riserva di richiedere eventuali integrazioni a norma della legge 241/1990 e ss.mm.ii..

La Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste provvede a determinare e pubblicare:

- l'elenco delle domande ammesse e finanziabili, con indicazione dell'importo concesso, del CUP e del codice COR (atto di concessione dell'aiuto). Per le domande di aiuto ammesse sulla base di preventivi di fattura, l'importo finanziabile concesso potrà subire eventuali riduzioni a seguito della presentazione delle fatture e delle relative quietanze entro i termini prescritti dall'articolo 4 del presente bando pubblico;



**REGIONE
LAZIO**

PSC LAZIO
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

- l’elenco delle domande non ammesse;
- l’elenco delle domande ricevute ma non esaminate per esaurimento del fondo o in quanto annullate o sostituite dalla presentazione di una nuova domanda da parte dello stesso richiedente.

Si precisa che la pubblicazione degli elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

ARTICOLO 10 - Cause di inammissibilità

In base alle verifiche istruttorie effettuate secondo quanto stabilito all’articolo 9 del presente bando, non sono considerate ammissibili le domande:

- trasmesse con modalità differenti rispetto a quanto stabilito agli articoli 7 e 8 del presente bando;
- presentate da un soggetto diverso dal rappresentante legale o titolare dell’impresa richiedente;
- prive dei documenti obbligatori previsti dal presente bando;
- che non abbiano superato positivamente le verifiche istruttorie definite all’articolo 9 del presente bando.

ARTICOLO 11 - Provvedimenti amministrativi conseguenti all’istruttoria

La Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste con appositi provvedimenti amministrativi:

- definisce la procedura e l’organizzazione interna per l’istruttoria delle domande di aiuto in applicazione della D.G.R. n. 960 del 21/12/2021 recante “Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, di cui alla Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021. Approvazione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)”;
- approva l’ammissibilità della domanda di aiuto presentata e stabilisce l’ammontare del contributo in base agli acquisti considerati ammissibili. Per le domande di aiuto ammesse sulla base di preventivi di fattura, l’importo finanziabile potrà subire eventuali riduzioni a seguito della presentazione delle fatture e delle relative quietanze entro i termini prescritti dall’articolo 4 del presente bando pubblico. Nel caso in cui le fatture quietanzate non siano pervenute entro il termine prescritto, sarà inviata al beneficiario apposita diffida per l’invio entro e non oltre 10 giorni. Trascorso questo ulteriore termine, si avvierà la procedura di revoca del contributo;
- approva l’elenco delle domande non ammissibili con l’indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare ammissibili;
- approva l’elenco delle domande ricevute ma non esaminate per esaurimento del fondo o in quanto annullate o sostituite dalla presentazione di una nuova domanda da parte dello stesso richiedente.



REGIONE
LAZIO

PSC LAZIO
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti l'approvazione degli elenchi di cui al precedente paragrafo, saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito regionale al link <https://www.regione.lazio.it/impres/agricoltura>. La pubblicazione sul BUR di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario, così come dichiarato in domanda.

Qualora si determinino nuove disponibilità finanziarie, derivanti da inammissibilità delle istanze presentate, rinunce, revoche, riduzione delle agevolazioni concesse, saranno istruite le ulteriori domande pervenute fino all'esaurimento della dotazione finanziaria dedicata, sempre rispettando l'ordine cronologico di presentazione attraverso la procedura telematica, in termini di data e ora definita al minuto.

ARTICOLO 12 - Obblighi del beneficiario e modalità di erogazione del contributo

Tutti i beneficiari, successivamente alla pubblicazione del provvedimento di ammissibilità della domanda di aiuto sul BUR, ai fini dell'erogazione del pagamento devono adempiere ai seguenti obblighi:

1. essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed avere un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare. Se al termine dell'istruttoria amministrativa della domanda di aiuto/pagamento il beneficiario avrà un DURC non regolare, lo stesso verrà invitato a regolarizzare la propria posizione contributiva entro 30 giorni. Nel caso in cui il DURC risulti ancora negativo trascorsi i 30 giorni di cui sopra sarà inviato apposito preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/90 e ss. mm. e ii. e, trascorso questo ulteriore termine, si avvierà la procedura di non ammissibilità o di revoca del contributo, ove non sia possibile applicare la misura di compensazione dell'aiuto con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa beneficiaria;
2. inviare all'indirizzo PEC agrifitosanitario@pec.regione.lazio.it, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della determinazione di ammissibilità dell'aiuto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, l'atto di impegno sottoscritto dal rappresentante legale o titolare dell'impresa utilizzando il modello allegato 2 al presente bando con il quale si impegnano, pena la revoca del contributo, a:
 - utilizzare le forniture finanziate ai sensi del presente bando esclusivamente per la produzione primaria di colture florovivaistiche;
 - fornire ulteriore documentazione relativa al progetto eventualmente richiesta dalla Regione e/o da altri soggetti autorizzati dalla stessa;
 - curare la conservazione di tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e del fascicolo di progetto per un periodo di almeno tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo al completamento dell'operazione, salvo diverse disposizioni derivanti da regolamenti specifici, conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;



REGIONE
LAZIO

PSC LAZIO
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

- dare evidenza del sostegno ricevuto ai sensi del presente bando collocando almeno un poster di formato minimo A3, con le informazioni sull'operazione e i loghi di riferimento della Regione Lazio e del Fondo Sviluppo e Coesione, e riportando i loghi su eventuale materiale informativo/promozionale; il poster dovrà contenere le principali informazioni sull'operazione (titolo, descrizione, obiettivi, risultati), indicare il sostegno finanziario ricevuto; essere collocato in un luogo facilmente visibile per il pubblico; le caratteristiche del poster sono indicate nell'allegato n. 4 del presente bando;
 - assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione e ad adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii nella gestione delle somme trasferite;
 - consentire ed agevolare tutti i controlli e le verifiche da parte delle strutture regionali competenti, rendendo disponibili/accessibili i luoghi, la documentazione e il proprio personale tecnico-amministrativo per eventuali verifiche e controlli che gli organi preposti decidessero di effettuare, finalizzate alla valutazione della regolare e corretta conduzione e gestione dell'operazione e del contributo concesso, e a trasmettere tempestivamente, in maniera formale, tutta la documentazione richiesta dalla Regione Lazio;
3. inviare all'indirizzo PEC agrifitosanitario@pec.regione.lazio.it, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della determinazione di ammissibilità dell'aiuto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, evidenza fotografica del poster e delle eventuali altre azioni di comunicazione al pubblico effettuate circa l'aiuto ricevuto ai sensi del presente bando;
 4. inviare le fatture quietanzate degli acquisti effettuati contestualmente alla domanda di aiuto mediante il portale regionale, di cui all'articolo 7 del presente bando, oppure all'indirizzo PEC agrifitosanitario@pec.regione.lazio.it entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della determinazione di ammissibilità dell'aiuto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Nel caso in cui l'atto di impegno e/o le evidenze fotografiche e/o le fatture quietanzate non siano pervenuti entro il termine sopra indicato, sarà inviata al beneficiario apposita diffida per l'invio entro e non oltre dieci giorni. Trascorso questo ulteriore termine, si avvierà la procedura di revoca del contributo.

La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario, così come dichiarato nella domanda di aiuto, a seguito della presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti ed a seguito del controllo positivo sulla regolarità contributiva.

La Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste con apposito provvedimento definisce la procedura e l'organizzazione interna per la liquidazione delle domande di aiuto in applicazione della D.G.R. n. 960 del 21/12/2021 recante "Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, di cui alla Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021. Approvazione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)".



**REGIONE
LAZIO**

PSC LAZIO
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

ARTICOLO 13 - Controlli

La Regione Lazio si riserva in ogni momento la facoltà di svolgere, anche nell'anno successivo alla liquidazione dell'aiuto, controlli e sopralluoghi in loco, anche tramite incaricati esterni, al fine di verificare i requisiti previsti nel presente bando ed il rispetto degli impegni assunti. Il beneficiario s'impegna a collaborare con l'amministrazione, fornendo alla stessa tutte le informazioni e tutti i dati relativi alle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di controllo di cui al presente bando.

Nel caso in cui il beneficiario:

- non si renda disponibile ai controlli in loco;
- non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo;
- non risulti possedere i requisiti per l'accesso alle agevolazioni;
- non risulti aver rispettato gli impegni assunti;

si procederà alla decadenza d'ufficio dall'aiuto con conseguente revoca del contributo.

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo regionale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 14 - Altre disposizioni

Cessione di aziende

Ai fini del presente bando si intende per «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto, la successione o qualunque tipo analogo di transazione relativa all'impresa richiedente o beneficiaria;

1. «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
2. «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

Qualora un'azienda venga ceduta in toto o in parte da un beneficiario a un altro soggetto dopo la presentazione della domanda e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione del sostegno o del pagamento, è ammesso il cambio di beneficiario qualora il cedente comunichi all'amministrazione regionale, entro il termine di 45 giorni, l'avvenuta cessione dell'azienda e parimenti il cessionario comunichi, entro il medesimo termine di 45 giorni, l'intendimento di subentrare nella domanda di sostegno assumendone obblighi e vantaggi.

Il subentro potrà essere ammesso solo se il cessionario possiede gli stessi requisiti soggettivi previsti dal presente bando e se il cessionario o l'eventuale impresa unica di cui lo stesso potrebbe far parte non superi il plafond di € 50.000,00 di contributi concessi in regime *de minimis* agricolo ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013 e ss.mm.ii. comprensivo del contributo concesso ai sensi del presente bando.

In caso di decesso dell'agricoltore o cessazione dell'attività agricola successiva alla presentazione della domanda di aiuto, ricorrendo gli altri presupposti previsti dal presente regime di aiuto, il pagamento è eseguito in favore dell'avente causa, anche qualora lo stesso non sia in possesso della qualifica di agricoltore o di registrato al RUOP.



REGIONE
LAZIO

PSC LAZIO
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

ARTICOLO 15 - Informativa sulla Privacy

Il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito RGPD) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro trattamento. Questo consiste nell'acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali attinenti ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati c.d. "sensibili", concernenti le opinioni e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, orientamento sessuale, politica, salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari. La disciplina, che innova il Codice Italiano Privacy (decreto legislativo n. 196/2003 come modificato dal decreto legislativo n.101/2018), garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati.

Le informazioni sul trattamento dei dati personali nell'ambito dei procedimenti descritti per la concessione degli aiuti previsti dal presente bando sono fornite, in ottemperanza all'articolo 13 del RGPD, nell'allegato 3 al presente bando.